

Associazione Culturale

LIBRA



Statuto Associazione

LIBRA

I - Definizione e Finalità

Art. 1. Costituzione - L'Associazione Culturale LIBRA, costituitasi a Montegranaro (FM) li 20 Luglio 2006 con sede in via Veregrense n. 131, è una libera Associazione di fatto, centro associativo, democratico, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario ed indipendente, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Essa è regolata a norma dai Principi Fondamentali e dalla Parte I della Costituzione Italiana, artt.3, 9, 17,18, 21 e 33, dal CC libro I Capo II, art. 14 e sgg., nonché dal presente Statuto.

Art. 2. Finalità ed attività - L'Associazione LIBRA persegue i seguenti scopi:

- promuovere la libera, indipendente e democratica comunicazione dei pensieri, delle idee e delle opinioni; ogni Socio e chi come autonomo si avvicina all'Associazione, può dunque parlare, confrontarsi, scrivere e pubblicare liberamente, salvo rispondere dell'abuso di queste libertà nei casi contemplati dalla Legge;
- contribuire alla crescita culturale, sociale, civica, politica, letteraria, artistica, musicale e comunque generale dei propri Soci come dell'intera comunità, favorendo i contatti fra persone, enti ed associazioni, e gestendo spazi, strutture e strumenti indirizzate a tale fine;
- proporsi come libero luogo di incontro, aggregazione e confronto sociale nel nome di interessi civili, politici e culturali, assolvendo alla funzione di maturazione e crescita umana, attraverso gli ideali di democrazia, indipendenza, equità e progresso;
- ove possibile, allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali dei più svariati ambiti, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale;
- porsi come punto di riferimento per chi, svantaggiato, possa trovare nelle varie attività ed espressioni dell'Associazione, un sollievo al proprio disagio.

Art. 3. Compiti dell'Associazione - L'Associazione LIBRA per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere attività quali:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di documentari, film e documenti, concerti, corsi di vario genere, incontri;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico-pratici con educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, work shops;
- attività editoriale: pubblicazione di un periodico, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- attività multimediali: produzione e pubblicazione di materiale audio e audiovisivo;
- attività informatica: studio e cura di un sito Internet, aggiornato periodicamente, con la presentazione delle varie attività, iniziative e progetti dell'Associazione, sezioni *ad hoc*, *forum*, *chat* e *blogs* per la pubblicazione ed il confronto di opinioni.

Inoltre tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare un impegno civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

II - I Soci

Art. 4. Associati - Il numero dei Soci è illimitato; all'Associazione può aderire qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o istituzione che si riconosca nel presente statuto. In merito alle persone, l'Associazione è

offerta a chiunque abbia compiuto il 18° anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni 18 anni possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso formale dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea se inferiori a 16 anni d'età.

Lo *status* di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5. Domanda di ammissione - Coloro che vogliano aderire all'Associazione, devono presentare domanda di ammissione, debitamente firmata, al Consiglio Direttivo menzionando:

- Nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita.
- Attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6. Ammissione e dimissione dei Soci - La presentazione della domanda di ammissione comporta l'immediato tesseramento del richiedente come Socio ordinario. È compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni e, in caso di accoglimento della domanda, i dati del nuovo associato verranno conservati, con ogni cura, presso l'anagrafe sociale.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Consiglio Direttivo alla sua prima convocazione utile.

Art. 7. Diritti e servizi ai Soci - Tutti i Soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- essere eletti membri degli organismi dirigenti (salvo minorenni);

Inoltre tutti i Soci maggiori di 16 anni hanno diritto di voto in Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. Doveri dei Soci - Tutti i soci sono tenuti a:

- rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti;
- mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'associazione e nella frequentazione della sede;
- pagamento della tessera sociale e ad eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso il versamento di quote straordinarie.

Art. 9. Rimozione dei Soci - La qualifica di Socio si perde per:

- mancato pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- dimissioni del Socio, da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione;

I Soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni di richiamo, diffida, espulsione o radiazione dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro 30 giorni, sul quale decide, a maggioranza assoluta ed in via definitiva, la prima Assemblea dei Soci utile.

III - Patrimonio Sociale

Art. 10. Patrimoni e risorse economiche - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- beni, immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- fondo di riserva;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali integrazioni straordinarie della cassa sociale stabilite dall'Assemblea dei Soci, che ne determina l'ammontare. Tali somme, in ogni caso, non sono rimborsabili.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11. Bilancio - L'anno finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare, inizia quindi il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni Associato.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

Art. 12. Residuo di bilancio - Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto come segue:

- 90% per le iniziative contemplate negli artt. 2 e 3 del presente statuto, per i nuovi impianti o ammortamento delle attrezzature di proprietà dell'Associazione;
- 10% al fondo di riserva.

L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

IV - Organi dell'Associazione

Art. 13. Organi dell'Associazione - Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Probiviri;

IV - 1 - Assemblea dei Soci

Art. 14. Assemblea dei Soci e suo regolamento - L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da almeno 1/5 degli Associati.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente ed un Segretario, entrambi eletti *ad interim* in seno alla stessa.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente sulle questioni poste all'ordine del giorno (salvo le eccezioni di cui all'art. 16) con la maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria è riunita quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da almeno i 2/5 degli Associati; essa delibera (sempre salvo le eccezioni di cui all'art. 16 e 25) in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza semplice dei soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea ordinaria e 3 giorni prima la data dell'assemblea straordinaria.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Alla votazione partecipano tutti i Soci presenti (in caso di parità il voto del Presidente *ad interim* vale doppio). Allo scopo di favorire un maggiore interscambio di idee ed una maggiore partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione, è dato al Socio non presente all'Assemblea il diritto di voto e mozione tramite telefono o mezzi telematici o attraverso terzi (anche non Soci) con delega sottoscritta dall'interessato.

Delle delibere assembleari deve essere redatta una documentazione scritta da pubblicizzare mediante affissione all'albo della sede e riportata copia sull'apposito libro dei verbali dell'Associazione.

Art. 15. Funzioni dell'Assemblea dei Soci - L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

- procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato (Presidente, Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri);
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il regolamento interno;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'articolo 3 del presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art. 16. Modifiche allo statuto - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 2/5 dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei Soci, ed il voto favorevole di almeno 3/5 dei partecipanti.

IV - 2 - Consiglio Direttivo

Art. 17. Composizione e durata del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Esso è composto da 5 consiglieri (4 più il Presidente); tutti i consiglieri sono rieleggibili.

I consiglieri sono eletti tra i Soci che si candidano durante l'Assemblea; in caso di parità il voto viene ripetuto, in caso di ulteriore pareggio viene eletto il candidato più anziano.

I consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente e restano in carica 1 anno.

Il Consiglio Direttivo, o singoli consiglieri ivi compreso il Presidente, possono essere revocati dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei Soci.

Art. 18. Struttura del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo elegge:

- il Vice-Presidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questo, ne assume le mansioni; è membro interno del direttivo e resta in carica 1 anno;
- il Segretario amministrativo, che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice-Presidente. Può essere membro interno al Consiglio Direttivo oppure membro esterno e, in quest'ultimo caso, non ha diritto di voto. Il Segretario amministrativo svolge la sua attività gratuitamente e resta in carica 1 anno.

Il Consiglio Direttivo fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario compongono l'Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire tra le sue componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 19. Riunione e delibere del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente, o da 3 dei suoi membri, o da 1/3 dei Soci o, secondo regolamento interno del Consiglio stesso, in date periodiche prefissate; è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 membri.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. È dato al Consigliere non presente il diritto di voto e mozione tramite telefono o mezzi telematici o attraverso terzi (purché Soci) con delega sottoscritta dall'interessato; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che, ingiustificatamente, accumula più di 4 mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo, decade dalla carica.

In caso di dimissioni o decadimento del Consigliere dalla carica, è indetta un'Assemblea straordinaria per la sostituzione dello stesso, come previsto dal presente statuto.

Art. 20. Funzioni del Consiglio Direttivo - Nella sua gestione ordinaria il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi delle attività previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- redigere il regolamento interno;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo dell'anno in chiusura;
- elaborare circa il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività dell'Associazione;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
- gestire e conservare tutti i beni, immobili e mobili, di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da pubblicizzare mediante affissione all'albo della sede e riportata copia sull'apposito libro dei verbali dell'Associazione.

IV - 3 - Presidente

Art. 21. Funzioni del Presidente - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e, come tale, è il responsabile di ogni attività della stessa.

Egli detiene la firma sociale valida per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione.

Il Presidente svolge la sua attività gratuitamente e resta in carica 1 anno.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano all'Ufficio di Presidenza nominato dal Consiglio Direttivo, *in primis* al Vice-Presidente, *in secundis* al Segretario amministrativo.

IV - 4 - Collegio dei Probiviri

Art. 22. Struttura e funzioni - Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 Soci eletti in Assemblea. Essi restano in carica 2 anni e devono:

- vigilare circa l'osservanza dello statuto sociale, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività associative;
- controllare altresì l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile dell'Associazione;
- controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione;
- verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- relazionare al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri, o singoli membri del Collegio, possono essere revocati dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei Soci.

Art. 23. Incompatibilità delle cariche - Le cariche di Consigliere Direttivo, Segretario Amministrativo e di Proboviro sono incompatibili tra loro.

V - Scioglimento dell'Associazione

Art. 24. Scioglimento dell'Associazione - La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione è presa con voto favorevole dei 4/5 dei Soci aventi diritto al voto.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di 3 successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà lo stesso essere deliberato.

L'Assemblea stessa decide sulle devoluzioni del patrimonio residuo dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'art. 111, comma 4 quinquies, lett. B) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

VI - Disposizioni finali

Art. 25. Disposizioni finali - Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea dei Soci a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

I Soci Fondatori sottoscrivono:

- Campanari Francesco _____
- Campetella Andrea _____
- Ciucci Gianluca _____
- Di Chiara Leo _____
- Giulietti Diego _____
- Guardiani Leonardo _____
- Lelli Edoardo _____
- Marconi Elisabetta _____
- Marzetti Patrick _____
- Mazza Emanuele _____
- Mazza Eros _____
- Mazza Mario _____
- Michetti Paola _____
- Nigro Antonella _____
- Strappa Samuele _____
- Torresi Elena _____